



Raccolta della giurisprudenza

Ordinanza del presidente del Tribunale del 13 aprile 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry e altri / Commissione

(causa T-41/16 R)

«Procedimento sommario — Procedura di registrazione di una denominazione di origine protetta — “Halloumi” o “Hellim” — Rigetto di un’opposizione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza dell’urgenza»

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 17-19)*
2. *Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Danno grave ed irreparabile — Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio — Rischio di violazione dei diritti fondamentali — Insufficienza ai fini della configurabilità di un danno grave e irreparabile — Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 3) (v. punti 28-35)*

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta a ottenere misure provvisorie relative alla procedura di registrazione del formaggio denominato «halloumi/hellim» come denominazione di origine protetta in forza del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

- 2) Le spese sono riservate.